

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SABBIA RISULTANTE DA OPERE DI SCAVO ESEGUITE AL LIDO DI JESOLO.**

## ***Art.1 – Oggetto***

Il presente Regolamento stabilisce la procedura per la gestione della sabbia derivante dalle opere di scavo condotte nell'area di Jesolo Lido, sia per la realizzazione di piani urbanistici, sia per singole costruzioni, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9, ai fini della cessione gratuita al Comune di Jesolo che la destina al ripascimento dell'arenile.

Si intende che le presenti disposizioni specifiche non modificano l'obbligo all'osservanza delle disposizioni generali che regolano i diversi aspetti della materia.

Si specifica, inoltre, che l'attività di scavo è solo finalizzata all'esecuzione delle opere edilizie oggetto di specifici permessi a costruire e che pertanto non si configura in alcun modo quale attività di cava.

## ***Art.2 – Motivazioni***

Le motivazioni che inducono l'adozione del presente Regolamento, trovano origine nella politica di tutela del patrimonio ambientale perseguita dall'Amministrazione Comunale di Jesolo, e nella necessità di preservare le componenti che concorrono a mantenere alto il livello di offerta turistica della Città.

L'Amministrazione del Comune di Jesolo, per assicurare il controllo degli impatti ambientali connessi alle proprie attività gestite direttamente, ovvero alle attività controllate o influenzabili, si è dotata di opportuni strumenti di gestione ambientale funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nella Politica Ambientale.

Il territorio di Jesolo è caratterizzato da ambiti di elevato valore ambientale, tra i quali vi è la fascia costiera con il suo pregevole arenile di sabbia dorata. Inoltre, la qualità della sabbia che costituisce la spiaggia di Jesolo è uno degli elementi che contribuiscono alla prosperità dell'industria turistica della città.

La necessità di preservare le specificità ambientali e turistiche dell'arenile può imporre interventi di ripascimento, che richiedono il reperimento di sabbia con caratteristiche identiche o molto prossime a quella preesistente.

Pertanto, appare opportuno che la sabbia di risulta proveniente da operazioni di scavo effettuate nel territorio del Comune, ed avente qualità adatte, sia valorizzata ai fini della salvaguardia e del ripristino dell'arenile.

Qualora, per impossibilità tecnica o, comunque, per fatto non imputabile alla volontà dell'Amministrazione Comunale non sia possibile destinare la sabbia al ripristino dell'arenile, sarà in ogni caso riutilizzata per finalità pubbliche.

### **Art.3 – Finalità**

Con il presente Regolamento si persegue la finalità di evitare il dissipamento della sabbia naturalmente presente nel territorio del Comune in quanto bene di valore ambientale e turistico.

### **Art.4 – Soggetti interessati**

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento tutte le ditte in possesso di un permesso di costruire, od altro equivalente titolo abilitativo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione derivante da piani attuativi o permessi a costruire per la realizzazione di edifici e manufatti con scavo di materiale sabbioso superiore a 1000 (mille) metri cubi, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9.

Gli obblighi derivanti dal presente Regolamento faranno parte integrante della convenzione inserita nei Piani Urbanistici Attuativi e i relativi obblighi saranno trasferiti agli acquirenti ed aventi causa.

### **Art.5 –Ambito territoriale**

Considerato che l'esame dei sondaggi effettuati nell'intero territorio comunale e propedeutico alla Variante Generale del P.R.G., ha rilevato una tessitura da sabbiosa a limo-argillosa, con una distribuzione prevalentemente sabbiosa nell'area che dal Canale Cavetta scende verso la fascia litoranea, il presente Regolamento trova applicazione negli interventi di scavo eseguiti, come sopra identificati, nell'area del territorio identificata nell'Allegato A

### **Art. 6 – Procedure operative**

In sede di presentazione dell'istanza per il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione o singolo intervento edilizio, la ditta interessata provvederà ad espletare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dalla DGRV N. 2424 del 8 Agosto 2008 e s.m.i. ed a determinare la qualità del materiale sabbioso in cessione che dovrà risultare conforme ai limiti di concentrazione degli inquinanti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale indicati nella colonna A – Tabella 1 dell'allegato 5 - parte IV del D.Lgs N.152/2006 e s.m.i., la quantità del medesimo ed i tempi di conferimento nel sito che l'Amministrazione indicherà prima dell'inizio dei lavori.

Qualora nel corso della procedura fosse evidenziato, mediante idonea documentazione con indagine geologica e stratigrafica del sito, nonché da computo metrico a firma del progettista, che il materiale costituito da sabbia da cedere al Comune risulta essere quantificato per un volume inferiore o uguale a 1000 (mille) metri cubi, al netto dello strato superficiale non idoneo alla destinazione prevista nonché dei volumi utilizzati nello stesso Piano Urbanistico o singolo cantiere per rilevati, reinterri, riempimenti o rimodellazioni, la ditta si intenderà svincolata dagli obblighi previsti dal presente regolamento.

Espletata positivamente l'indagine ambientale come sopra specificata, la ditta interessata procederà con la caratterizzazione delle sabbie ai fini della destinazione del materiale per il ripascimento dell'arenile con le modalità indicate al successivo articolo.

### **Art.7 – Caratteristiche del materiale sabbioso e analisi di caratterizzazione**

La ditta interessata dovrà procedere, a propria cura e spese, alla caratterizzazione del materiale sabbioso mediante campionamenti nell'area di intervento con le modalità stabilite dalla DGRV N. 1019 del 23 Marzo 2010 e s.m.i., previa proposta di attivazione della supervisione e validazione dei campionamenti a cura dell'ARPAV da formalizzarsi esclusivamente con richiesta all'ufficio comunale competente corredata dai seguenti allegati:

- Planimetria dell'area di intervento con indicazione della superficie di scavo in scala adeguata completa dei dati catastali;
- Calcolo della superficie di scavo in metri quadrati ed indicazione della profondità di scavo e del volume di materiale da scavare;
- Indicazione del laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi nonché del nominativo e recapito telefonico del responsabile.

Il laboratorio privato incaricato per i campionamenti e le analisi dovrà possedere i requisiti di certificazione previsti dalla stessa DGRV.

L'inizio dei lavori di scavo potrà avere corso esclusivamente ad ultimazione dei campionamenti effettuati con la supervisione di ARPAV.

### **Art. 8 – Modalità di deposito della sabbia**

Il Comune di Jesolo definisce il luogo (o i luoghi) dove sarà effettuato il deposito temporaneo della sabbia.

L'area comunale in Via A. Aleardi (Foglio n. 72 Mappali n. 240 - 260) è individuata quale sito per il deposito temporaneo della sabbia caratterizzata ai fini del presente Regolamento.

Qualora la superficie disponibile per il deposito nell'area comunale risultasse esaurita, l'ufficio competente autorizzerà il deposito in aree di proprietà od in disponibilità della ditta obbligata alla cessione della sabbia.

Le aree private destinate al deposito temporaneo della sabbia dovranno essere recintate, facilmente accessibili ai mezzi di trasporto ed idonee per destinazione urbanistica se esterne all'area di cantiere.

Il deposito temporaneo dovrà essere realizzato con modalità ed accorgimenti adeguati a garantire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente circostante dovuto al trasporto eolico delle frazioni leggere ed a preservare il materiale da contaminazioni, fatte salve eventuali più specifiche prescrizioni stabilite dall'ARPAV.

Il deposito di materiale dovrà avvenire secondo criteri di ottimizzazione della superficie occupata intendendosi compresi negli oneri a carico della ditta obbligata l'accatastamento e conformazione in cumulo da effettuarsi con macchina operatrice.

La ditta dovrà assicurare la manutenzione dei predetti presidi a garanzia della consegna finale della sabbia.

La durata del deposito è stabilita come dall'Art. 186 del DLgs. N.152/2006 e dalla DGRV N.2424/2008 e s.m.i..

Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione redatta in conformità al MOD 4 allegato alla DGRV N.2424/2008 che dovrà essere trasmessa in copia all'ufficio comunale competente alla fine delle operazioni di trasporto.


Si intende che al Comune di Jesolo non sono addebitabili le spese per il conferimento della sabbia nel luogo di deposito prestabilito o qualsiasi altro onere.

Qualora il materiale, a seguito della caratterizzazione di cui al precedente Art. 7, non risultasse idoneo al ripascimento dell'arenile sarà svincolato dagli obblighi di cessione al Comune e resterà nella piena disponibilità della ditta interessata.

***Art. 9 – Norma finale***

Il Regolamento approvato con D.C.C. N.60 del 23 aprile 2007 deve intendersi sostituito dal presente.

ALLEGATO A



# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA SABBIA RISULTANTE DA OPERE DI SCAVO ESEGUITE AL LIDO DI JESOLO.**

## ***Art.1 – Oggetto***

Il presente Regolamento stabilisce la procedura per la gestione della sabbia derivante dalle opere di scavo condotte nell'area di Jesolo Lido, sia per la realizzazione di piani urbanistici, sia per singole costruzioni, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9, ai fini della cessione gratuita al Comune di Jesolo che la destina al ripascimento dell'arenile.

Si intende che le presenti disposizioni specifiche non modificano l'obbligo all'osservanza delle disposizioni generali che regolano i diversi aspetti della materia.

Si specifica, inoltre, che l'attività di scavo è solo finalizzata all'esecuzione delle opere edilizie oggetto di specifici permessi a costruire e che pertanto non si configura in alcun modo quale attività di cava.

## ***Art.2 – Motivazioni***

Le motivazioni che inducono l'adozione del presente Regolamento, trovano origine nella politica di tutela del patrimonio ambientale perseguita dall'Amministrazione Comunale di Jesolo, e nella necessità di preservare le componenti che concorrono a mantenere alto il livello di offerta turistica della Città.

L'Amministrazione del Comune di Jesolo, per assicurare il controllo degli impatti ambientali connessi alle proprie attività gestite direttamente, ovvero alle attività controllate o influenzabili, si è dotata di opportuni strumenti di gestione ambientale funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nella Politica Ambientale.

Il territorio di Jesolo è caratterizzato da ambiti di elevato valore ambientale, tra i quali vi è la fascia costiera con il suo pregevole arenile di sabbia dorata. Inoltre, la qualità della sabbia che costituisce la spiaggia di Jesolo è uno degli elementi che contribuiscono alla prosperità dell'industria turistica della città.

La necessità di preservare le specificità ambientali e turistiche dell'arenile può imporre interventi di ripascimento, che richiedono il reperimento di sabbia con caratteristiche identiche o molto prossime a quella preesistente.

Pertanto, appare opportuno che la sabbia di risulta proveniente da operazioni di scavo effettuate nel territorio del Comune, ed avente qualità adatte, sia valorizzata ai fini della salvaguardia e del ripristino dell'arenile.

Qualora, per impossibilità tecnica o, comunque, per fatto non imputabile alla volontà dell'Amministrazione Comunale non sia possibile destinare la sabbia al ripristino dell'arenile, sarà in ogni caso riutilizzata per finalità pubbliche.

### **Art.3 – Finalità**

Con il presente Regolamento si persegue la finalità di evitare il dissipamento della sabbia naturalmente presente nel territorio del Comune in quanto bene di valore ambientale e turistico.

### **Art.4 – Soggetti interessati**

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento tutte le ditte in possesso di un permesso di costruire, od altro equivalente titolo abilitativo, per la realizzazione di opere di urbanizzazione derivante da piani attuativi o permessi a costruire per la realizzazione di edifici e manufatti con scavo di materiale sabbioso superiore a 1000 (mille) metri cubi, fermo restando quanto previsto ai successivi Artt. 6 e 9.

Gli obblighi derivanti dal presente Regolamento faranno parte integrante della convenzione inserita nei Piani Urbanistici Attuativi e i relativi obblighi saranno trasferiti agli acquirenti ed aventi causa.

### **Art.5 –Ambito territoriale**

Considerato che l'esame dei sondaggi effettuati nell'intero territorio comunale e propedeutico alla Variante Generale del P.R.G., ha rilevato una tessitura da sabbiosa a limo-argillosa, con una distribuzione prevalentemente sabbiosa nell'area che dal Canale Cavetta scende verso la fascia litoranea, il presente Regolamento trova applicazione negli interventi di scavo eseguiti, come sopra identificati, nell'area del territorio identificata nell'Allegato A

### **Art. 6 – Procedure operative**

In sede di presentazione dell'istanza per il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione o singolo intervento edilizio, la ditta interessata provvederà ad espletare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dalla DGRV N. 2424 del 8 Agosto 2008 e s.m.i. ed a determinare la qualità del materiale sabbioso in cessione che dovrà risultare conforme ai limiti di concentrazione degli inquinanti stabiliti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale indicati nella colonna A – Tabella 1 dell'allegato 5 - parte IV del D.Lgs N.152/2006 e s.m.i., la quantità del medesimo ed i tempi di conferimento nel sito che l'Amministrazione indicherà prima dell'inizio dei lavori.

Qualora nel corso della procedura fosse evidenziato, mediante idonea documentazione con indagine geologica e stratigrafica del sito, nonché da computo metrico a firma del progettista, che il materiale costituito da sabbia da cedere al Comune risulta essere quantificato per un volume inferiore o uguale a 1000 (mille) metri cubi, al netto dello strato superficiale non idoneo alla destinazione prevista nonché dei volumi utilizzati nello stesso Piano Urbanistico o singolo cantiere per rilevati, reinterri, riempimenti o rimodellazioni, la ditta si intenderà svincolata dagli obblighi previsti dal presente regolamento.

Espletata positivamente l'indagine ambientale come sopra specificata, la ditta interessata procederà con la caratterizzazione delle sabbie ai fini della destinazione del materiale per il ripascimento dell'arenile con le modalità indicate al successivo articolo.

### **Art.7 – Caratteristiche del materiale sabbioso e analisi di caratterizzazione**

La ditta interessata dovrà procedere, a propria cura e spese, alla caratterizzazione del materiale sabbioso mediante campionamenti nell'area di intervento con le modalità stabilite dalla DGRV N. 1019 del 23 Marzo 2010 e s.m.i., previa proposta di attivazione della supervisione e validazione dei campionamenti a cura dell'ARPAV da formalizzarsi esclusivamente con richiesta all'ufficio comunale competente corredata dai seguenti allegati:

- Planimetria dell'area di intervento con indicazione della superficie di scavo in scala adeguata completa dei dati catastali;
- Calcolo della superficie di scavo in metri quadrati ed indicazione della profondità di scavo e del volume di materiale da scavare;
- Indicazione del laboratorio incaricato per i campionamenti e le analisi nonché del nominativo e recapito telefonico del responsabile.

Il laboratorio privato incaricato per i campionamenti e le analisi dovrà possedere i requisiti di certificazione previsti dalla stessa DGRV.

L'inizio dei lavori di scavo potrà avere corso esclusivamente ad ultimazione dei campionamenti effettuati con la supervisione di ARPAV.

### **Art. 8 – Modalità di deposito della sabbia**

Il Comune di Jesolo definisce il luogo (o i luoghi) dove sarà effettuato il deposito temporaneo della sabbia.

L'area comunale in Via A. Aleardi (Foglio n. 72 Mappali n. 240 - 260) è individuata quale sito per il deposito temporaneo della sabbia caratterizzata ai fini del presente Regolamento.

Qualora la superficie disponibile per il deposito nell'area comunale risultasse esaurita, l'ufficio competente autorizzerà il deposito in aree di proprietà od in disponibilità della ditta obbligata alla cessione della sabbia.

Le aree private destinate al deposito temporaneo della sabbia dovranno essere recintate, facilmente accessibili ai mezzi di trasporto ed idonee per destinazione urbanistica se esterne all'area di cantiere.

Il deposito temporaneo dovrà essere realizzato con modalità ed accorgimenti adeguati a garantire la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente circostante dovuto al trasporto eolico delle frazioni leggere ed a preservare il materiale da contaminazioni, fatte salve eventuali più specifiche prescrizioni stabilite dall'ARPAV.

Il deposito di materiale dovrà avvenire secondo criteri di ottimizzazione della superficie occupata intendendosi compresi negli oneri a carico della ditta obbligata l'accatastamento e conformazione in cumulo da effettuarsi con macchina operatrice.

La ditta dovrà assicurare la manutenzione dei predetti presidi a garanzia della consegna finale della sabbia.

La durata del deposito è stabilita come dall'Art. 186 del DLgs. N.152/2006 e dalla DGRV N.2424/2008 e s.m.i..

Durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione redatta in conformità al MOD 4 allegato alla DGRV N.2424/2008 che dovrà essere trasmessa in copia all'ufficio comunale competente alla fine delle operazioni di trasporto.



Si intende che al Comune di Jesolo non sono addebitabili le spese per il conferimento della sabbia nel luogo di deposito prestabilito o qualsiasi altro onere.

Qualora il materiale, a seguito della caratterizzazione di cui al precedente Art. 7, non risultasse idoneo al ripascimento dell'arenile sarà svincolato dagli obblighi di cessione al Comune e resterà nella piena disponibilità della ditta interessata.

***Art. 9 – Norma finale***

Il Regolamento approvato con D.C.C. N.60 del 23 aprile 2007 deve intendersi sostituito dal presente.

ALLEGATO A

